



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 14

Riunione del 14 dicembre 2011

10.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Barchi Giovanni n.q. di Presidente p.t. Soliera Volley 150

- Soliera Volley 150 n.p. del Presidente p.t. Barchi Giovanni

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del Presidente p.t. della Soliera Volley 150 e del medesimo sodalizio, in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- Barchi Giovanni *"per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Federale Fipav, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 28 R.A.T., 55 Reg. Giur. e delle norme sulla vigente Guida Pratica sulla indizione dei campionati stagione sportiva 2011/2012, ricevuto le prestazioni sportive relativamente alle sedute di preparazione atletica e di allenamento delle atlete Elena Selmi, Laura Soncini, Eleonora Vaccari, Elsa Melotti, Silvia Corni, Giulia Tambini, Ilaria Turci, Martina Bergianti, Beatrice Di Tella, Chiara Sabbadini, Michela Barchi, Ludovica Perillo, Irimca Tatiana, Alessia Cremonesi, Sara Stachezzini e Chiara Poppi benchè regolarmente vincolate per la stagione sportiva 2011/2012 con la Associazione Sportiva Dilettantistica FB Pallavolo Soliera";*

- Società Soliera Volley 150 nella persona del Presidente pro tempore *"per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Federale Fipav, 2, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 28 R.A.T., 55 Reg. Giur. e delle norme sulla vigente Guida Pratica sulla indizione dei campionati stagione sportiva 2011/2012, ricevuto le prestazioni sportive relativamente alle sedute di preparazione atletica e di allenamento delle atlete Elena Selmi, Laura Soncini, Eleonora Vaccari, Elsa Melotti, Silvia Corni, Giulia Tambini, Ilaria Turci, Martina Bergianti, Beatrice Di Tella, Chiara Sabbadini, Michela Barchi, Ludovica Perillo, Irimca Tatiana, Alessia Cremonesi, Sara Stachezzini e Chiara Poppi benchè regolarmente vincolate per la stagione sportiva 2011/2012 con la Associazione Sportiva Dilettantistica FB Pallavolo Soliera".*



La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 23 Novembre 2011 ove compariva il Barchi personalmente rappresentato ed assistito dall'avv. Francesca Livi

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- acquisita la documentazione versata in atti a seguito di ordinanza n. 5-11/12 del 24 Novembre 2011 emessa ai sensi dell'art. 74 Reg. Giur.

Premesso che

- con esposto del 21/9/2011, la FB Pallavolo Soliera in persona del Presidente pro tempore denunciava agli Organi federali la condotta asseritamente antiregolamentare tenuta dal sodalizio Soliera Volley 150 per aver ricevuto, essa società, le prestazioni sportive di numerose atlete regolarmente vincolate, per la stagione sportiva 2011/2012, con l'Associazione sportiva denunciante;
- i capi di incolpazione venivano ritualmente notificati agli incolpati che, a seguito dell'esperita attività istruttoria da parte della Procura federale, venivano deferiti per le richiamate violazioni della normativa regolamentare;
- all'udienza di discussione del 23/11/2011, il Presidente della Soliera Volley 150, sig. Giovanni Barchi, assistito dal difensore di fiducia, avv. Francesca Livi, pur ammettendo di aver ricevuto le prestazioni sportive delle atlete indicate nel capo di incolpazione, contestava la fondatezza degli addebiti affermando sia la bontà del proprio operato, connotato da trasparenza e buona fede, sia il totale disinteresse manifestato dal sodalizio denunciante nei confronti delle atlete asseritamente non convocate per la stagione sportiva corrente, non sottoposte alla obbligatoria visita di controllo medico rilevando, altresì, come la FB Soliera non fosse iscritta ad alcun campionato femminile di categoria e come, in ogni caso, non ci fosse alcuna prova dell'esistenza del vincolo a favore della denunciante;
- al fine di corroborare la propria linea difensiva, l'avv. Livi produceva, in sede di udienza, con l'opposizione della Procura federale, documentazione ulteriore rispetto a quella già versata in atti al momento della costituzione, evidenziando come alcuni genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti delle atlete minori interessate dal procedimento *de quo* avessero espressamente negato di aver sottoscritto la modulistica necessaria al perfezionamento del tesseramento (Modulo F) e, quindi, del vincolo sportivo;
- la CGN, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 24/11/2011 disponeva, ai sensi dell'art. 74 Reg. Giur., l'acquisizione al giudizio delle schede anagrafiche delle singole atlete coinvolte invitando il sodalizio FB



Soliera a produrre gli originali dei modelli di tesseramento e dei certificati medici dei medesimi atleti entro il 7/12/2011, rinviando il procedimento al 14/12/2011 per il prosieguo della discussione;

- con missiva del 5/12/2011, il Presidente pro tempore della FB Soliera depositava n. 17 certificati medici originali relativi alle atlete nei confronti delle quali dichiarava di "vantare" il vincolo sportivo, oltre ad una copiosa documentazione attestante, a dire del medesimo Presidente, la sussistenza del vincolo sportivo;
- in tale comunicazione, il Presidente ammetteva, tuttavia, di non riuscire a reperire i moduli di primo tesseramento di nessuna delle numerose atlete interessate dal procedimento;
- all'udienza del 14/12/2011, l'avvocato Livi, dopo aver visionato la documentazione *ex adverso* prodotta, concludeva per il non luogo a sanzione chiedendo, altresì, di disporre lo "svincolo" delle atlete indicate nel capo di incolpazione;
- in via preliminare, appare opportuno svolgere alcune precisazioni in relazione ai nominativi indicati nel capo di incolpazione in quanto alcuni di essi (ad esempio, l'atleta Selmi – Bercianti - Corni) non risultano essere stati mai vincolati, a nessun titolo, con la FB Pallavolo Soliera;
- attuata questa doverosa elisione del capo di incolpazione, si osserva che le rimanenti atlete risultano essere validamente vincolate con il sodalizio denunciante da molti anni (alcune sin dalla stagione sportiva 2004/2005) avendo le atlete stesse, peraltro, partecipato ai campionati di categoria con l'assenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale;
- la circostanza che gli stessi genitori (vedi sig. Marco Melotti), già dirigenti della FB Pallavolo Soliera, ed oggi in forza, con ruoli apicali, della Soleria Volley 150, denunciino asserite irregolarità formali in ordine al tesseramento dei propri figli (Elsa e Tariqua) dopo aver autorizzato sin dall'anno 2005 la società FB Pallavolo Soliera al trasporto dei minori e dopo aver preso parte (in prima persona quale dirigente accompagnatore) a numerose gare di campionato delle figlie minori, appare davvero singolare e contraddittoria;
- quanto finora esposto, unitamente all'intervenuto il deposito dei certificati medici in originale ed in corso di validità per le atlete tesserate nonché all'ulteriore copiosa documentazione connotata da elementi di precisione, gravità e concordanza (con speciale riferimento alla espressa autorizzazione conferita alla FB Pallavolo Soliera per iscritto dei singoli genitori esercenti la potestà genitoriale al trasporto dei propri figli e mai oggetto di espressa revoca scritta) smentiscono le difese degli odierni incolpati;
- questi, inoltre, hanno reso dichiarazioni di natura confessoria circa l'utilizzazione di atleti vincolati ad altro sodalizio non riuscendo a fornire la prova delle circostanze, soltanto allegate, nei propri scritti difensivi;
- invero, la Soleria Volley 150 ed il Presidente pro-tempore non hanno provato l'affiliazione e la partecipazione di esso sodalizio al campionato CSI



né il coinvolgimento attivo delle atlete interessate dal presente procedimento al suddetto campionato versando in atti, peraltro, documentazione affatto differente da quella enunciata nella narrativa del proprio atto (vedi doc. 2, a fronte della "risposta affermativa" del CSI, che si assume inserita nel fascicolo di parte, è stato depositato uno stralcio, peraltro facilmente scaricabile dalla rete, della normativa per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla Fipav);

- dall'esame complessivo dell'intera vicenda, oltre, si ripete, che dalla confessione giudiziale del Presidente del sodalizio convenuto, emerge la piena consapevolezza di quest'ultimo circa il vincolo delle atlete utilizzate, con la FB Soliera Volley, a cui è stato formalmente richiesto, con esito negativo, lo svincolo;
- questo potrà essere ottenuto, sussistendone i presupposti previsti analiticamente dalla normativa federale, unicamente a seguito di apposita procedura incardinata dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti;
- in tal modo argomentando, le doglianze circa l'asserita mancata convocazione delle atlete da parte della FB Soliera Volley, la mancata sottoposizione alle visite mediche (peraltro, smentita dai certificati depositati) e l'assunto disinteresse per la crescita tecnica delle ragazze sono inammissibili in tale sede e dovranno essere presentate al vaglio della competente Commissione giurisdizionale sopra indicata;
- l'accertato utilizzo consapevole di atlete tesserate presso altro sodalizio FIPAV, nonostante il diniego allo svincolo della società di appartenenza, nonché il contegno processuale volto ad insinuare il dubbio, fugato anche dall'ulteriore attività istruttoria posta in essere dalla CGN, dell'insussistenza del vincolo sportivo, determinano la quantificazione della sanzione così come commisurata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Barchi Giovanni la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro a far data dalla pubblicazione del presente comunicato e delibera di infliggere a carico del sodalizio Soliera Volley 150 in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di € 1.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

ILPRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma, 20 gennaio 2012